

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1858

-18-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo all'esercizio della professione di procuratore — Proposizione del ministro di grazia e giustizia per rifondere gli articoli 46, 47 e 48 del progetto dell'ufficio centrale in un solo, cui aderisce l'ufficio centrale — Approvazione dell'articolo 45 del progetto ministeriale, divenuto articolo 48, e degli articoli 47 e 48 dell'ufficio centrale, divenuto articolo 49, colle modificazioni ed aggiunte proposte dal ministro — Approvazione dell'articolo 46 ministeriale, modificato dall'ufficio centrale, divenuto articolo 50 — Ritiro dell'articolo 47 ministeriale — Obbiezioni del ministro di grazia e giustizia agli articoli 51, 52, 53, 54 aggiunti dall'ufficio centrale — Risposta del relatore Musio — Rigetto degli articoli 51, 52, 53 e 54 suddetti — Appunti del ministro di grazia e giustizia all'articolo 55 dell'ufficio centrale (48 del Ministero) — Spiegazioni del relatore Musio — Modificazione al medesimo proposta dal ministro, accettata dall'ufficio centrale — Adozione di quest'articolo — Rigetto dell'emendamento all'articolo 49 ministeriale proposto dall'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 49 al 52 del progetto ministeriale e dell'articolo 61 dell'ufficio centrale, nonchè degli articoli 54 e 55 ministeriali — Presentazione di un progetto di legge per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il ministro di grazia e giustizia ed il ministro senza portafoglio Paleocapa.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. Rammenterà il Senato che la discussione del progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore nella precedente adunanza si era fermata all'articolo 46 dell'ufficio centrale, che era l'articolo 45 del progetto primitivo, e che sarebbe ora l'articolo 48 secondo la nuova compilazione che si è fatta, e che si è distribuita ai signori senatori.

L'articolo è così concepito:

« Art. 46. I contravventori all'articolo 29 saranno condannati ad una multa estensibile a lire 150 ed al pagamento di 5 lire per ogni giorno di ritardo a partire da quello della richiesta degli atti, titoli, documenti o scritture. »

Quest'articolo era stato rimandato all'ufficio centrale per le riferenze degli articoli e perchè si studiasse una redazione che soddisfacesse alle varie osservazioni fatte riguardo agli ultimi due alinea.

Ora l'onorevole guardasigilli crederrebbe essere meglio comprendere in un solo articolo le disposizioni relative alle contravvenzioni, e siccome finora non è stato emesso alcun voto al riguardo, rimane in libertà il Senato di cambiarne la redazione se lo crede.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Come accennava l'onorevole presidente, nell'ultima seduta si discusse l'articolo 45 dello schema ministeriale, che corrisponde all'articolo 46 del progetto dell'ufficio centrale.

Il ministro osservava allora che l'ufficio centrale aveva proposto che, oltre alle multe cui si accenna in quell'articolo, il procuratore che era in ritardo nel rimettere gli atti chiestigli dal suo cliente, dovesse essere condannato ancora al pagamento di lire cinque per ogni giorno di dilazione; il Ministero invece lasciò allo arbitrio dei magistrati di applicare o no secondo i casi questa condanna, che giusta l'ufficio centrale doveva sempre impreteribilmente infliggersi; e se ben ricordo questo aderì alla proposta del Ministero, così che la condanna a lire cinque per ogni giorno di ritardo può o no secondo le circostanze essere pronunciata dai tribunali: rimane quindi a mettere a partito l'articolo emendato in questo senso.

E giacchè il medesimo si deve ancora votare, io mi permetterò di notare che i successivi articoli 47 e 48 del progetto dell'ufficio centrale, stabiliscono tutti e due la medesima sanzione penale, cioè una multa estensibile a lire 150 oltre alla sospensione, quindi mi par-

rebbe più conveniente di aggiungere le disposizioni in essi contenute all'articolo 46, formandone uno solo.

Forse l'ufficio centrale osserverà che non sarebbe opportuno di riunire gli articoli 47 e 48 al 46, perchè nell'articolo 47 è insorta una speciale dichiarazione con cui dicesi che non s'intende derogato al disposto dall'articolo 323 del Codice penale. Parmi però inutile questa riserva, essendo essa di diritto; quando la legge speciale, ancorchè posteriore, non contiene una deroga espressa alla legge comune, questa continua sempre ad essere in vigore: di più vuolsi riflettere che facendo la riserva in questo caso, ommettendola in altri, potrebbe poi cadere dubbio in quei casi in cui essa non siasi men-
tovata.

Prego quindi, non in via di opposizione formale, ma in via di osservazione, l'ufficio centrale a ponderare se non sarebbe meglio aggiungere il disposto degli articoli 47 e 48 all'articolo 46, e sopprimerli, il che si può fare senza inconvenienti perchè in tutti e tre viene la medesima pena comminata.

MUNIO, relatore. Già dall'ultima seduta il signor guardasigilli aveva osservato la differenza che passa tra il nostro articolo 46 e il suo 45: il suo era concepito in senso facoltativo, *si poteva*, il nostro in senso assoluto, *si doveva*.

L'ufficio centrale notò che l'osservazione era giusta e non ebbe alcuna difficoltà, come non ne ha veruna oggi, di aderire a siffatta osservazione.

Venendo poi agli articoli 46 e 47 ed al desiderio da lui espresso di rifonderli entrambi in uno solo, io mi permetterò di osservare che l'ufficio li separò in quanto che sebbene la multa sia la stessa, la durata della sospensione è diversa.

L'articolo 47 riguarda due casi, cioè quello in cui uno acquista ragioni litigiose, l'altro quello in cui contratta sulla cosa cadente in controversia: questi due casi sembrarono dissimili dagli altri due che fanno l'oggetto dell'articolo 48, i quali sono, patrocinio di cause ingiuste, rifiuto di patrocinare per i poveri.

Sebbene, ripeto, non vi sia differenza nella multa, però vi è una differenza nella durata della sospensione, la quale per i primi due casi è di un tempo non minore di un mese, per gli altri due è di una durata non minore di mesi tre; nella valutazione dei due casi può essere necessaria la separazione degli articoli. Però, siccome minima è poi la differenza che passa fra i primi due casi ed il secondo, se si ritiene di rifonderli, l'ufficio centrale non avrebbe niente in contrario.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non contesto l'esattezza delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore: veramente la durata della sospensione secondo la proposta dell'ufficio centrale non sarebbe perfettamente identica nei casi previsti dall'articolo 47 e quelli previsti dall'articolo 48; ma siccome, a quanto disse l'onorevole preopinante, la differenza è minima, e sarebbe forse anche alquanto severa la sospensione di cui nell'articolo 48, nè l'ufficio si oppone che si applichi la stessa misura alle contravvenzioni ivi indicate, lo

persisterei a che si riunissero in un solo articolo giusta la proposta che ebbi già l'onore di fare.

PRESIDENTE. S'intende di sopprimere l'alinca dell'articolo 47 dell'ufficio centrale che dico: « Rimano salvo il disposto dell'articolo 323 del Codice, ecc. »

MUNIO, relatore. Questo è precisamente l'alinca che il signor guardasigilli vorrebbe sopprimere.

L'ufficio centrale non ha nulla in contrario; esso si accocchia a che sia levato quell'alinca che non era del tutto necessario, e serviva solamente a svegliare maggiormente l'attenzione per la distinzione dei due casi, quello contemplato dal Codice penale e quello contemplato da questa legge.

Ma siccome è verissimo che quando non è espressamente derogata la legge, questa è sempre in vigore e il giudice non lo ignora e non lo dimentica, perciò può benissimo ommettersi senza che perciò si rechi il menomo pregiudizio alla chiarezza della legge.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Secondo la mia proposta si tratterebbe di unire all'articolo 45 del progetto del Ministero gli articoli 46, 47 e 48 del progetto dell'ufficio centrale, ommettendo l'alinca dell'articolo 47. Ma questa riunione non si può fare se non si adotta il testo del progetto del Ministero. Udiva il Senato che l'ufficio centrale dichiarava or ora per organo del suo relatore che l'ufficio medesimo aveva consentito alla redazione proposta dal Ministero. Quindi la disposizione che riflette il pagamento delle lire 5 per ogni giorno di ritardo è un'alinca separata, e l'articolo rimarrebbe concepito in questi termini:

« Art. 45. Sono punite con multa estensibile a lire 500, o colla sospensione, le contravvenzioni agli articoli 19, 29 e 33. »

E si citano qui anche gli articoli 17, 18, 23 menzionati negli articoli 46, 47 e 48 dell'ufficio centrale meno, quanto all'articolo 48, l'articolo 14 ivi citato che deve essere soppresso per le ragioni che si sono addotte quando si discuteva quell'articolo.

Dopo questo numero si direbbe poi nell'alinca proposto dal Ministero:

« Le suddette due pene potranno anche cumularsi.

« Nel caso contemplato nell'articolo 33 (qui si metterà poi il numero corrispondente della nuova redazione) potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire 5, a titolo di danni ed interessi, per ciascun giorno di ritardo fraposto alla restituzione dei documenti dopo la condanna. »

Mi pare che siamo d'accordo di fare di questi tre articoli uno solo, e penso che si potrebbe votare in questo senso lasciando poi all'ufficio centrale di combinare la redazione col Ministero, in modo che tutti questi articoli siano rifusi in uno solo.

PRESIDENTE. A me pare che la cosa più semplice sarebbe di mettere in carta questa proposta...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se si teme che vi sia confusione (il che non parmi)...

PRESIDENTE. Non solo perchè si riuniscono tre articoli in uno solo e quindi si modifica il testo, ma anche

perchè è soppresso un'alinea. Parini quindi opportuno di mettere la proposta per iscritto, onde il Senato abbia presente il testo della medesima.

(Il guardasigilli ed il relatore dell'ufficio centrale conferiscono assieme.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale mi fa notare che la riunione degli articoli 47 e 48 all'articolo 46 può presentare qualche difficoltà, sia perchè non tutti gli onorevoli senatori avendo i testi dei due progetti sotto gli occhi possono persuadersi sufficientemente dell'opportunità della medesima, sia anche perchè la multa inflitta coll'articolo 46 non è identica a quella inflitta cogli altri articoli.

Quindi egli insiste perchè si voti l'articolo 46 quale fu proposto e che riuniscansi soltanto gli articoli 47 e 48 accennando nell'articolo 47 il numero 23 che fa l'oggetto dell'articolo 48. Allora nell'articolo 47 si direbbe: « Le contravvenzioni degli articoli 17, 18, 23 sono punite, ecc. » come in quell'articolo, e non si voterebbe più l'articolo 48.

Mi pare che la cosa sia tanto semplice che non possa generare dubbio nè confusione alcuna. Pregherei pertanto l'onorevole presidente a voler porre a partito dapprima l'articolo 46 e quindi l'articolo 47 proposto dall'ufficio centrale, indicandovi un numero di più, il numero 23 che si trova all'articolo 48: sempre ben inteso che queste referenze siano poi verificate onde togliere qualunque equivoco potesse accadere.

DI POLLONE. L'articolo 14 sarebbe soppresso.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. È inteso che l'articolo 14 resta soppresso. Quando il medesimo si è discusso, il Ministero dichiarò che aderiva a quella disposizione concernente il patrocinio delle cause ingiuste, con che non vi si stabilisse alcuna sanzione penale, ed io credo che l'ufficio centrale, anzi tutto il Senato, fu di uguale avviso; quindi non stimo necessario insistere d'avvantaggio perchè di questo articolo 14 non si faccia menzione.

PRESIDENTE. È l'articolo che si troverebbe ora in discussione sarebbe il 45 del progetto ministeriale, dicente...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. *(Interrompendo)* Domando scusa: l'articolo...

PRESIDENTE. Se non vogliono scrivere è impossibile andare avanti; perchè vi sono tre serie di numeri diversi, e quando si cita un numero, il presidente non sa se si riferisca al progetto del Ministero, a quello dell'ufficio centrale, od all'ultima redazione.

Lo ripeto quindi, mi si faccia il favore di scrivere questo articolo secondo la proposta fatta, ed in tal guisa la discussione sarà più chiara.

(Il ministro di grazia e giustizia si porta al banco dell'ufficio centrale, per sombinare la redazione.)

Sperando che sia ora dilucidata ogni cosa, darò lettura dell'articolo che si tratta di mettere ai voti. Quest'articolo corrisponde all'articolo 45 del progetto ministeriale, all'articolo 46 del progetto dell'ufficio cen-

trale, e diventerà l'articolo 48 del progetto tal quale è stato modificato dalle anteriori deliberazioni del Senato.

« Art. 48 futuro. Sono puniti con multa estensibile a lire 300, o colla sospensione, le contravvenzioni di cui agli articoli 29 e 33.

« Le suddette due pene potranno anche cumularsi.

« Nel caso contemplato all'articolo 33 potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire 5 di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo, frapposto alla restituzione delle scritture dopo la condanna a tale restituzione. »

Dunque essendo tutti d'accordo, lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo che sarà il 49, e che comprende gli articoli 47 e 48 dell'ufficio centrale, mediante la sola trasposizione dell'articolo 23 citato nell'articolo 48 dell'ufficio centrale:

« Le contravvenzioni agli articoli 17, 18 e 23 saranno punite con multa non minore di lire 150 e colla sospensione per tempo non minore di un mese.

« Rimane salvo il disposto dall'articolo 323 del Codice penale allorchè i requisiti previsti da quest'articolo concorrono nel contratto contemplato nell'articolo 18. »

Se non vi sono obiezioni, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 46 del progetto ministeriale, il quale è così concepito:

« Art. 46. I procuratori che contravvengano al disposto dell'articolo 21 saranno puniti con multa estensibile a lire 1000 o colla sospensione, e se vi fu dolo potrà anche pronunciarsi l'interdizione. »

Quest'articolo venne modificato dall'ufficio centrale nel modo seguente:

« Art. 49. I procuratori che contravvengono al disposto dell'articolo 16 saranno puniti con multa estensibile da lire 150 a lire 300, salvo il disposto dell'articolo 631 del Codice penale quando ne sia il caso. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Benchè io ereda preferibile la proposta del Ministero in quest'articolo, tuttavia per amore di conciliazione accetto quella dell'ufficio centrale; purchè però l'ultima parte ne sia in questo senso modificata che, mentre ora è detto: « salvo il disposto dell'articolo 631 del Codice penale quando ne sia il caso; » così venga concepita: « salvo in caso di dolo il disposto dell'articolo 631 del Codice penale, » ed un tale cambiamento io lo propongo, perchè ove non dichiarisi che il disposto del Codice penale avrà luogo in caso di dolo, quest'articolo 46 non ne sarebbe che una inutile ripetizione; mentre invece assai rileva esprimersi che la pena in esso contenuta infliggerassi allorchando il segreto fu violato unicamente per inavvertenza o per sbadataggine senza che si avesse intenzione di voler pregiudicare il cliente. Quest'ultimo caso si trova unicamente contemplato nel

Codice penale, quindi mi pare che sia molto più conveniente di così concepire l'articolo.

Con questa modificazione io accetterò l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

MUSIO, relatore. L'ufficio centrale si acconcerà volentieri ai desiderii del signor guardasigilli. Dirò solamente perchè ha concepito il suo articolo 49 come si legge nel testo.

In questo luogo naturalmente non si parla che di casi in cui, per inavvertenza o per imprudenza, si è danneggiato il cliente. In tal caso sicuramente il procuratore manca sempre al suo dovere, giacchè il cliente che confida il segreto ha diritto al suo silenzio. Se è il caso di imprudenza o sbadataggine, non si può sicuramente applicare il disposto del Codice penale, essendochè non si può applicare la pena dovuta ad un delitto, quando chi lo commette non lo ha fatto per dolo.

Perciò io dichiaro che l'ufficio centrale si acconcia alla proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Darò di bel nuovo lettura dell'articolo emendato :

« I procuratori che contravvengono al disposto dell'articolo 16 saranno puniti con multa estensibile da lire 150 a 300, salvo in caso di dolo il disposto dell'articolo 631 del Codice penale quando ne sia il caso. »

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 47 del progetto ministeriale :

« Art. 47. La violazione dell'articolo 22 è punita colla sospensione o coll'interdizione dall'ufficio. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero ritira quest'articolo. Quivi è stabilita una sanzione penale per una disposizione che è già stata soppressa, quindi resta inutile che tale sanzione sia votata.

PRESIDENTE. « Art. 48. Deve pronunciarsi l'interdizione dall'ufficio contro un procuratore :

« 1° Se sia stato condannato a pena criminale od a pena correzionale pei reati contemplati nel n° 3 dell'articolo 5 ;

« 2° Se durante la sospensione viola il divieto di esercitare. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che vi sia ancora qualche altro articolo. Verrebbe ora l'articolo 50 del progetto dell'ufficio centrale così concepito :

« I contravventori all'articolo 26 saranno puniti con la sospensione non minore di un anno o colla interdizione. »

Con l'articolo 26, proposto dall'ufficio centrale, già approvato dal Senato, si proibiscono le associazioni tra i procuratori, i sostituiti e gli avvocati.

PRESIDENTE. Andava a leggere appunto quest'articolo come contrapposto dell'ufficio centrale. (Legge)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non mi oppongo a che si stabilisca una sanzione penale alla disposizione approvata dal Senato nell'articolo 26. Ciò nullameno mi permetterei di far notare che assai rigorosa è la pena richiesta dall'ufficio centrale. Il Ministero non aveva creduto di proibire questa associazione

tra procuratori, sostituiti ed avvocati, che l'ufficio centrale volle colpita. Il Senato approvò la proposta, cui il Ministero non credette di dover fare una decisa opposizione. Tuttavia mi si consenta di osservare come non convenga stabilire per un tale fatto una pena troppo severa per trattarsi di una disposizione contraria alla libertà di associazione per generale regola in tutti i casi dalle leggi ammessa, e solo vietata in questa materia: cioèchè, trattandosi qui di una eccezione al diritto comune, parmi che giungere fino alla sospensione non minore di un anno, ed alla interdizione, sia eccessivo. Vorrei quindi che per la prima volta si infliggesse unicamente una multa estensibile a lire 300, e solo in caso di recidiva la sospensione. Questa pena, a mio avviso, è sufficiente, e più proporzionata ad un fatto che diviene un reato, od almeno una contravvenzione, solo in virtù di una espressa dichiarazione della legge, e che, ove questa non esistesse, non che una contravvenzione od un reato, sarebbe l'esercizio di un diritto comune a tutti i cittadini, cui essi danno maggiore importanza ed il cui esercizio sommamente conviene favorire, anzichè porvi ostacoli.

Voglio credere che trattandosi d'altronde di proporre una pena più mite, l'ufficio centrale non opporrassi alla mia proposta, e che quindi consentirà che si dica : « saranno puniti con multa estensibile a lire trecento, ed in caso di recidiva colla sospensione. »

MUSIO, relatore. L'ufficio centrale ha spiegato ostensamente nella sua relazione i motivi per cui stimò aggiungere questa disposizione alla legge; disposizione che non era compresa nel progetto ministeriale.

Risulta all'ufficio centrale che nel secolo scorso il già Senato di Piemonte si era occupato seriamente di questo che noi crediamo atto illecito, abuso, e cosa dannosa all'interesse dei litiganti. Ma se mai noi ci siamo ingannati nel definire la cosa, noi abbiamo colpito una cosa illecita, una cosa cui non cade atto di libertà. D'altronde questa è già votata. Ora si noterebbe che la pena è troppo severa.

Veramente abbiamo creduto che fosse quella pena proporzionata a questa contravvenzione. Però non dissentiamo nemmeno che si possa modificare la pena nel senso proposto dall'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. L'articolo, secondo gli emendamenti fatti, rimarrebbe così ridotto :

« Art. 50. I contravventori all'articolo 26 saranno puniti con una multa estensibile a lire 300, ed in caso di recidiva colla sospensione. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ora verrebbero gli articoli 51 e 54 che concernono la recidiva.

Io credo che in seguito al voto emesso dal Senato sull'articolo 40 si devono sopprimere questi articoli concernenti la recidiva, essendosi riconosciuto che meglio conveniva riferirsi a tale riguardo al Codice penale: tanto più che il Ministero aveva tenuto conto dei

casi in cui la recidiva potesse dare luogo ad un aumento di pena coi successivi articoli 49 e 52.

Credo quindi che si dovrebbe passare immediatamente alla votazione dell'articolo 48 del Ministero e 55 dell'ufficio centrale.

MUSIO, relatore. In grazia, qual è l'articolo che ha accennato il ministro essersi votato dal Senato?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. È quello con cui stabilivasi la gradazione della pena. Allora si osservò che era inutile in una legge speciale di ripetere le disposizioni generali regolatrici delle materie contenute nel Codice penale e che tanto meno ciò doveva farsi in quanto il Ministero aveva lasciato dapprima al prudente giudizio dei magistrati di proporzionare la pena alla colpa, ponendoli in grado di spaziare largamente tra il *minimum* ed il *maximum* della pena, e contemplando poi specialmente il caso della recidiva negli articoli 49 e 52.

Nonavrà certo, l'onorevole relatore, dimenticato che, quantunque il Ministero dichiarasse che se non aderiva a quella gradazione pure non vi si opponeva formalmente, il Senato non stimò di approvarla. Conseguentemente per lo stesso principio mi pare che si debba sopprimere quest'articolo. Se vi si consente, non ho altro da aggiungere; in caso contrario, mi riservo di viemmeglio dimostrare la convenienza di respingere la proposta dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il Ministero proponova coll'articolo 40 di dire: « Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono 1, 2, 3, ecc. » Invece l'ufficio centrale desiderava che si dicesse: « Le pene cui vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono:

- « 1° L'interdizione dall'ufficio;
- « 2° La sospensione, che non può essere minore di 15 giorni, nè maggiore di due anni.
- « a) Da quindici giorni ad un mese;
- « b) Da uno a tre mesi;
- « c) Da tre mesi a sei;
- « d) Da sei mesi ad un anno;
- « e) Da un anno ad un anno e mezzo;
- « f) Da un anno e mezzo a due anni. »

Il Senato ha preferito il sistema d'indicazione dell'articolo primitivo del Ministero a quello dell'ufficio centrale; e a quest'articolo si riferiva il guardasigilli, poichè diceva, che anche qui si ripeterebbe la gradazione del Codice penale, che crede inutile, come il Senato l'ha creduta inutile nel primo luogo.

MUSIO, relatore. L'onorevole guardasigilli osserva che col voto del Senato sull'articolo 40 del Ministero, si è implicitamente dichiarato che per l'oggetto contemplato nell'articolo, nulla è innovato al Codice penale, e che da ciò che si è fatto in quell'articolo ne venga la conseguenza che debba farsi lo stesso anche in quelli che andiamo discutendo. Ciò può avvenire, se si vuole, ma non per necessità, per conseguenza assoluta.

L'ufficio centrale in questi quattro articoli ha consul-

tato lo spirito del Codice penale, ma ha creduto che in questa materia speciale fosse di troppa utilità, fosse quasi necessario di formulare regole esplicite per guidare e manodurre i giudici. Quindi, sebbene il signor ministro abbia manifestato l'opinione che dopo le ragioni da lui addotte abbia l'ufficio centrale da recedere dalla sua proposta, questi credo tuttavia che vi ha utilità nel conservare gli articoli del suo progetto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Vorrei che l'ufficio centrale si compiacesse di dichiarare se vuole che in questa legge speciale sieno trattate le questioni di recidiva: se esso insiste allora rassegniamo al Senato le ragioni rispettive per cui esso così opina ed io avviso diversamente. Non contrasterò che esso sia stato mosso da assai lodevole intendimento nell'introdurre quivi le disposizioni del Codice penale intorno alle recidive; questa però parmi cosa insolita e che pel modo con cui venne stabilita, troppo aggrava la condizione di chi ne resta colpito. Tuttavia ove si consentisse nella mia proposta, allora sarebbe inutile fare perdere il tempo al Senato in una discussione senza scopo. Domando quindi se insistasi o no perchè sieno mantenuti nella legge questi vari articoli 52, 53 e 54 sulla recidiva.

In caso affermativo mi farò ad addurre le ragioni per cui non devono essere tali articoli mantenuti; se poi si acconsente alla loro soppressione inutile rimane, come già dissi, che per me si insista maggiormente e non aggrungerò in proposito altre parole.

MUSIO, relatore. La materia di cui trattiamo ci impone talmente che si receda dalle regole stabilite dal Codice penale, che l'articolo votato testè è un'espressa devoga a ciò che dice il Codice penale in ordine alla sospensione.

Nel Codice penale è detto che la sospensione non può essere proferta per un termine minore di mesi tre: e testè abbiamo adottato un articolo in cui la sospensione è di un mese solo.

Dunque, siccome versiamo in una materia speciale, per questa ragione l'ufficio centrale stimò di adottare la regola di cui nell'articolo 51. Ed il fatto nostro, il fatto dell'onorevole guardasigilli dimostrano che non ci siamo male apposti, quando abbiamo avvisato che alle regole stabilite dal Codice penale, segnatamente sulle pene nella materia della sospensione, fosse necessario qui di portare modificazione.

Noi abbiamo applicato sovente la sospensione a procuratori anche per 15 giorni. Ma se si sta alle disposizioni del Codice penale, non vi è sospensione che possa essere minore di tre mesi. Per alcune contravvenzioni la sospensione di 15 giorni dalle sue funzioni al procuratore reca al suo ufficio una perdita d'interesse ed anche riceve sfregio alla propria stima presso il pubblico.

Per questi motivi crede l'ufficio sia appunto necessario di modificare così il Codice penale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Allora insisto o non insisto?

MUSIO, relatore. Insisto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dacchè l'onorevole relatore dichiarò che l'ufficio centrale persiste perchè siano messi a partito gli articoli 51, 52, 53 e 54, i quali prevedono e regolano i casi di recidiva, io prego il Senato a permettermi alcune brevi osservazioni per dimostrare come ciò sarebbe insolito, meno regolare, e massimamente nei termini nei quali sono concepiti questi articoli, ci condurrebbero ad una severità eccessiva. Fin quando si discusse l'articolo 40, si notò che in una legge speciale non conveniva allontanarsi dai principii in vigore secondo la legge comune, ed il Senato con un voto, starei per dire spontaneo, aderiva ad un tale riflesso e respingeva la proposta dell'ufficio centrale diretta a graduare le pene, lasciando così al prudente arbitrio dei magistrati di spaziare secondo le circostanze tra il *maximum* ed il *minimum*. Non ha certo bisogno il Senato del suffragio mio per essere rinfanciato nel voto da lui emesso: mi permetta tuttavia che da me si accenni essere stato ciò fatto con ottimo intendimento, perchè anzitutto non vidi mai che in una legge speciale, in una legge organica d'una professione, in una legge contenente solo disposizioni dirette a regolare l'esercizio della professione medesima, si siano le pene graduate, e si prevedano i casi di recidiva. Io quindi troverei meno opportuno che in questo caso si vincolasse siffattamente l'arbitrio del giudice, che trattandosi di una recidiva in una contravvenzione fosse tosto costretto a passare da una pena all'altra, raddoppiandola e perfino triplicandola. Comprendo benissimo che colui il quale dopo avere una prima volta fallito e scontata la pena del suo mancamento, si rende per la seconda e per la terza volta colpevole non merita molti riguardi; imperocchè se non valse ad infrenarlo e correggerlo la prima pena, solo aggravandola si può nutrire speranza che sia nello avvenire per mostrarsi più docile alle disposizioni della legge; ma, o signori, il Ministero non ha dimenticato questa necessità, e negli articoli 49 e 52 prevede tali casi, e propose che chi abbia sofferte tre condanne ad una multa, sia sospeso; e che quegli il quale, dopo essere stato sospeso, ricada nuovamente nella stessa contravvenzione, possa dal giudice essere interdetto.

Questa è una disposizione, a mio avviso, sufficiente per reprimere le recidive; ma il volere che un procuratore solo perchè si rese colpevole di una infrazione e venne condannato ad una multa, debba ove un'altra volta fallisca immediatamente duplicarsi la pena, e quindi anche triplicarsi, parmi assolutamente troppo grave ed inammissibile. Aggiungasi che nell'articolo 51 l'ufficio centrale proponeva che « le prime recidive fossero punite coll'aumento di uno a due gradi alle pene inflitte per la prima volta facendo passaggio dall'ammonda alla multa, ed anche alla sospensione ove sia, diceva l'ufficio centrale, necessario... »

MUSIO, relatore. (*Interrompendo*) Prego l'onorevole guardasigilli di ritenere che ciò si era detto per semplice errore, che ora venne corretto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'on-

orevole relatore diceva che vi era in ciò un errore: io accetto simile dichiarazione, e l'accetto tanto più volentieri perchè non poteva persuadermi come si proponesse una cosa tanto straordinaria, e che non ha riscontro nel Codice penale. Ed a chiarirne con un esempio l'eccesso basta riflettere che partendo da tali principii se uno condannato a vent'anni di lavori forzati per grassazione dopo scontata la pena commettesse un leggerissimo reato punibile al più con sei mesi di carcere, dovrebbe invece sottoporsi ad una pena dei lavori forzati a vita...

MUSIO, relatore. (*Interrompendo con forza*) Ripeto che questo era un semplice errore, e che quindi non è sistema.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sarà forse stato un errore di scritturazione. Io accetto questa nuova dichiarazione, ma ripeto che comunque siasi quest'articolo non avrebbe lo stesso scopo.

Nell'articolo 45 vedo che si vuole che le seconde recidive, determinate a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo, siano punite triplicando la pena inflitta per la prima recidiva.

Io credo che anche qui si ripeté lo stesso errore, e voglio snaporlo anticipatamente, per non dovere anche a proposito di esso fare notare che si cade in una manifesta contraddizione col disposto dell'articolo 128 del Codice penale, a termini del quale in nessun caso di recidiva si può mai infliggere una pena eccedente il doppio, o noi ora giungeremmo fino a triplicare quella inflitta la prima volta. Ora, essere in una legge come questa più severi ancora del Codice penale, in verità è cosa senza esempio: ed altronde non so perchè avere non si debba per questa quella confidenza nei magistrati e nei tribunali che loro si dimostra in tutte le leggi di simile natura, nelle quali si lascia sempre all'apprezzamento del giudice di aumentare la pena spaziando dal minimo al massimo secondo le circostanze. Persisto quindi a chiedere che questi articoli siano soppressi. Non avvi necessità di prevedere tutti questi casi di recidiva, soprattutto perchè, mi si permetta il ripeterlo, vi si provvede con gli articoli proposti dal Ministero, in cui è detto che quando un procuratore sia stato per tre volte condannato ad una multa allora può essere sospeso.

MUSIO, relatore. Io nella risposta seguirò quello che regolarmente ha sempre fatto il Senato, di discutere cioè articolo per articolo; quindi per ora limito la mia risposta all'articolo 51.

Dirò qualche cosa in genere quanto allo spirito che informa i quattro nostri articoli; ma per ora limiterò la discussione all'articolo 51.

Si lamenta che noi in questa parte della legge introduciamo cose contrarie al Codice penale. Noi lungi dal proporre cose contrarie al Codice penale, in questi quattro articoli abbiamo inteso a rifondere il vero spirito del Codice civile penale riguardo alla recidiva. Dunque non c'è sicuramente contrarietà fra il nostro progetto contenuto in questi quattro articoli, e lo spirito del Codice penale riguardo alla recidiva.

Vengo a parlare dell'articolo 51.

Là vi fu un errore; e non conviene ritornare sopra un errore: il sistema di questo stesso articolo quale è? E che quando uno cade in una recidiva la pena in cui è incorso pel secondo mancamento si aumenta da uno a due gradi. Ora questo è quanto è scritto nel Codice penale riguardo alla recidiva. Dunque se noi in questi articoli abbiamo rifiuto il Codice penale, non abbiamo fatto nulla di contrario ad esso; e se noi ci siamo rigorosamente attenuti al disposto del Codice penale, io non so quale possa essere il motivo della censura, quale possa essere il motivo dell'opposizione a questi articoli.

Io credo che per andare ordinatamente e guadagnare tempo il Senato debba votare sopra questo primo articolo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non volendo prolungare la discussione, osserverò solo anzitutto che se io ho parlato, tutto che non si tratti per ora che dell'articolo 51, anche degli altri, si fu perchè aveva chiesto la soppressione di tutti i quattro articoli riflettenti la recidiva, e necessariamente di tutti dovetti occuparmi. Aggiungerò poi che anche ammettendosi il sistema dell'ufficio centrale, non si potrebbe nemmeno in tale ipotesi accettare l'articolo 51 nei termini in cui è concepito. Sarà un errore, anzi ripeto che lo è, poichè ciò venne espressamente dichiarato, ma converrà tuttavia ancora sopprimere le parole « coll'aumento da uno a due gradi alla pena inflitta la prima volta. »

MUNIO, relatore. L'emendamento che deve essere introdotto in quell'articolo...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Inoltre prego l'onorevole relatore di ritenere che si dice quivi che queste infrazioni saranno punite « coll'aumento da uno a due gradi; » ma ritenga che il Senato ha precisamente eliminata la parte dell'articolo 40, nella quale l'ufficio centrale aveva stabilito la graduazione delle pene: quindi non si potrebbe dire « coll'aumento da uno a due gradi » ed anche in questa parte devesi l'articolo 51 emendare. Quivi si parla del passaggio dalla multa alla sospensione, io credo che in tutti i casi anche di recidiva sarebbe esorbitante; e ripeto che per una seconda infrazione, la quale potrà forse meritare la pena di una multa di lire 15 è eccessivo che si possa immediatamente passare alla sospensione. Ma io non mi arresterò a discutere partitamente le varie disposizioni di questi articoli, perchè persisto a credere che il sistema ivi seguito dall'ufficio centrale sia senza precedenti ed affatto inaccettabile.

Pertanto chieggo che prima di tutto l'onorevole presidente voglia metterlo ai voti se s'intenda o no di adottare il sistema dell'ufficio centrale per regolare i casi di recidiva; ed ove il Senato lo adotti, allora sarà opportuno d'intavolare la discussione; diversamente resterà inutile d'intrattenervi, o signori, forse per un'ora o due intorno a disposizioni che venissero poi in definitiva respinte.

PRESIDENTE. Sono di nuovo costretto a ripetere che

tale votazione sarebbe una innovazione nelle pratiche del Senato che io non potrei fare, tanto più che l'ufficio centrale presentando una redazione corretta dell'articolo 51, questo sistema, quale il signor ministro lo intende, si troverà quivi esposto. Ne darò lettura:

« Art. 51. Le prime recidive, o cadano sopra la stessa prima infrazione, o cadano sopra infrazione più leggera, saranno sempre punite coll'aumento di uno o due gradi alla pena inflitta pel nuovo reato, facendo passaggio dall'ammenda alla multa ed anche alla sospensione, ove sia necessaria per attuare detto aumento. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ora che ho letto quest'articolo emendato, io prego il Senato a volerlo respingere, riferendomi alle già fatte osservazioni. Ripeto soltanto essere questo sistema insolito, eccessivo, e doversi, a mio avviso, lasciare alla prudenza ed al senso dei magistrati lo infliggere quelle maggiori pene che possano essere necessarie quando si tratti di recidivi. E prego in specie il Senato di ritenere che il Ministero propone una sanzione sufficiente stabilendo che un procuratore condannato per due volte alla multa o per tre all'ammenda od a pene disciplinari, avendo dato prove di essere incorreggibile, potrà sospendersi, e finalmente anche essere interdetto. Parmi che così si provveda sufficientemente a tutto senza uopo di speciali ed eccezionali disposizioni. Del resto in questa redazione si parla nuovamente dei gradi, ma dove sono questi dal momento che il Senato respinse quella parte dell'articolo 40 in cui contenevansi? È questo un altro motivo perchè sia ora rigettata la proposta dell'ufficio centrale.

MUNIO, relatore. L'onorevole ministro trova insolito ed eccessivo il sistema dell'ufficio centrale.

Collo poche parole che ho avuto l'onore di dire ho dimostrato che il sistema dell'ufficio centrale è quello stesso del Codice penale. Dunque tutt'altro che insolito è il sistema fondamentale della materia di cui discorriamo.

Il Codice penale ha un titolo che troviamo in principio: quello delle recidive; il titolo delle recidive è nella nostra legge, come è nel Codice penale, regolato dallo stesso principio, animato dallo stesso spirito; dunque il nostro sistema non si può dire insolito, perchè è pienamente conforme alla legge generale.

Il signor ministro trova pure il nostro sistema eccessivo. Noi sinceramente abbiamo trovato molto più eccessivo il suo.

Testè egli diceva: colui che tre volte è condannato alla multa deve essere perfettamente interdetto. Ma se noi osserviamo in quanti casi un procuratore per mancamenti poco gravi può essere condannato tre volte alla multa, io domando se non è eccedere tutti i termini quello di dire: voi, comunque abbiate contravvenuto per cose leggieri, avendo contravvenuto tre volte, siete eternamente interdetto, siete inabilitato per sempre a guadagnarvi un pane. Io domando quale è l'indulgenza che è in questo sistema.

Noi siamo stati molto più indulgenti allorchè per una

serie di gradi siamo finalmente venuti all'interdizione che rimane solamente per coloro i quali già rei replicatamente di contravvenzioni non lasciano più alcuna speranza di ravvedimento; costoro non meritano più di appartenere all'ufficio giacchè ormai è impossibile che a dovere lo facciano.

Dunque quando noi abbiamo limitato la pena dell'interdizione a questi casi, quando ci siamo tenuti in questi termini, io credo che abbiamo fatto il sistema molto più indulgente, e molto meno eccessivo, di quello che ora nel progetto del Ministero.

Finalmente ci ha accusati d'aver alterato il suo sistema di benignità: ci ha detto che il sistema suo era molto più benigno ed era anche quello che meglio si conveniva, giacchè tutto rimetteva all'arbitrio del giudice, mentre noi anche in questa parte abbiamo alterato il sistema.

L'onorevole ministro faceva plauso in una delle sedute antecedenti a quelle parole in cui si era detto dall'ufficio centrale che la miglior legge è quella che dà meno di arbitrio, come il miglior giudice è quello che meno se ne prende. Questo principio che è adottato da tutti, da Bacono fino all'ultimo pubblicista che ha scritto su questa materia che è Geremia Bentham, questo principio è quello a cui si è uniformato il nostro sistema, e quindi noi non possiamo credere che sussistano le accuse che ci ha fatte il signor ministro.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Veramente io loderei l'intendimento che ebbe l'ufficio centrale e massimo l'onorevole relatore; essi vollero così temperare la severità della disposizione proposta dal Ministero. Io credo però che il fatto ci prova il contrario e forse l'onorevole relatore non avrebbe difeso il suo sistema appoggiandosi alla sua mitezza se avesse avuto sott'occhio l'articolo 56. Noi abbiamo proposto non già che dopo due condanne alla multa il procuratore debba essere senza rimedio sospeso e intorquetto, ma bensì che in quel caso possa secondo le circostanze dai tribunali essere sospeso, e l'ufficio centrale trovò forse che questo fosse troppo severo? Noi poteva, perchè composto come è di egregi e dottissimi magistrati non poteva nemmeno dubitare che i giudicanti siano mai per usare di tale facoltà, tolto solo che ciò sia assolutamente dalla giustizia richiesto. Non l'ha potuto giudicare eccessivo perchè a riscontro del nostro articolo 49 vi è l'articolo 56 da esso redatto che accetta appunto questo sistema aggravandolo ancora d'alquanto. Quando si tratterà di quell'articolo ne parleremo, intanto dico che appunto perchè l'ufficio centrale ha mantenute le disposizioni dell'articolo 49 aggravandole, non so perchè si vogliano mantenere le disposizioni degli articoli 51 e seguenti fino al 54 per le recidive, che formerebbero una vera duplicazione.

MUNIO, relatore. Quando verremo a discutere articolo per articolo, sarà allora il caso di potere fare un confronto esatto, di vedere e toccare dove ed in qual parte del progetto del signor ministro o del nostro si siano aggravate le sorti.

In massima è difficile che il signor ministro, malgrado la somma chiarezza della sua mente, possa evitare qualche confusione. Noi recheremo nella discussione tutta quella luce che vi si deve recare.

Ma una cosa devo ancora dire, ed è che il signor ministro in ordine all'articolo 40 crede inevitabile che si debba addirittura prescindere da questi quattro articoli, o la ragione è questa: che assieme all'articolo 40 furono soppressi i gradi che aveva fatto l'ufficio centrale.

Ma è da ritenere che i gradi soppressi in quell'articolo erano quelli che riguardavano la sospensione; d'altronde i gradi non si possono dire soppressi, perchè o li avete specificati in questa legge, o in difetto di questa specificazione, potremo sempre andarli a prendere nel Codice penale. Dunque, come mai il disposto dell'articolo 51 cioè l'aumento di uno o due gradi in caso di recidiva come può essere contrario al voto emesso nell'articolo 40?

Questi gradi devono esistere e semprechè non fossero contemplati nel disposto dell'articolo 40 vi sono quelli contemplati nelle regole generali del Codice penale, ed in conseguenza la recidiva sarà punita, non coi gradi di una proposta soppressa dal Senato, ma con quei gradi che veruno può sopprimere.

Dunque le parole « coll'aumento di uno o due gradi » riceve tutta la sua applicazione e non contraddice il voto emesso; anzi è necessario conservare la parola affinché l'arbitrio del giudice sappia entro quali precisi limiti debba spaziare e non gli sia dato correre per tutti i gradi della pena, ma precisamente in uno o due gradi della medesima.

Mi pare quindi che, siccome ritengo che si debba discutere e votare articolo per articolo, sarà il caso di vedere in quale dei due sistemi sia maggiore severità, se nel nostro o in quello del signor ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 51, come è stato veramente redatto e che rileggerò.

(Non è approvato.)

Verrebbe allora l'articolo 48 del progetto del Ministero, del quale ho già data lettura, e che corrisponde all'articolo 55 del progetto dell'ufficio centrale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Perchè non seguano equivoci pregherei l'ufficio centrale di dichiarare se intenda che si votino ancora gli articoli 52, 53 e 54, o se dopochè il Senato ha respinto l'articolo 51...

PRESIDENTE. È quello che ho domandato.

MUNIO, relatore. Questo articolo 51 è quello che contiene quella medesima condanna...

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando se l'ufficio centrale insista sì o no sulla proposta di questi articoli.

MARSA SALIZO. Non mi pare il caso di mettere ai voti tali articoli, perchè è certo che accettando questi dopo che è stato rigettato l'altro, ne risulterebbe un vero pasticcio.

PRESIDENTE. Perciò mi pare più naturale che ven-

gano ritirati, poichè non si possono considerare come mantenuti, essendo essi il seguito dell'articolo 51 che fu rigettato.

Vengo all'articolo 55.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. (*Interrompendo*) Prego il Senato di scusarmi se insisto acciò votino: l'ufficio centrale stesso voterà contro questi articoli; pure così vuole la regolarità, e parmi che bene dicesse l'onorevole presidente osservando che una proposta vuole essere o ritirata o messa a partito: io ne ho dato l'esempio in alcuni miei articoli quando vidi essersi ammessi principii che li rendevano impossibili; così ora prego l'ufficio centrale a dichiarare se consente a ritirare gli articoli suddetti, in caso diverso pregherò l'onorevole presidente del Senato a metterli ai voti.

PRESIDENTE. Dunque non sono ritirati.

Li metterò ai voti.

(Il presidente mette partitamente ai voti previa lettura, gli articoli 52, 53, 54 aggiunti dall'ufficio centrale, i quali non sono approvati.)

Vengo nuovamente per la terza volta a leggere l'articolo 55 dell'ufficio, corrispondente all'articolo 48 del progetto ministeriale di cui già diodi lettura:

« Art. 55. Deve pronunziarsi l'interdizione dall'ufficio contro un procuratore:

« 1° Se sia stato condannato a pena criminale o correzionale per reati di furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti, di scritture o della verità in qualsivoglia modo;

« 2° Se il procuratore condannato al *maximum* della sospensione, commetta una nuova infrazione punibile anche alternativamente colla pena della sospensione;

« 3° Se durante la sospensione inflitta per più di un anno viola il divieto di esercitare.

« Qualora però la sospensione è inflitta per un anno o meno, la pena sarà ampliata a termine massimo della sospensione, e non sarà luogo all'interdizione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non mi opporrò alla modificazione quivi proposta dall'ufficio centrale, dimostrando così come sia lieto il Ministero di aderire ogni qual volta può farlo ai propositi temperamenti.

Però pregherei l'onorevole relatore di osservare se l'espressione che si è adoperata nel numero secondo della sua proposta, non possa forse generare qualche dubbio. Si dice quivi « che l'interdizione deve essere pronunciata se il procuratore che è condannato al *maximum* della sospensione, commette una nuova infrazione punibile anche alternativamente colla pena della sospensione. » Forse quella parola *alternativamente* può generare qualche dubbio. Non sarebbe meglio il dire « commette una nuova infrazione punibile colla pena della sospensione? » Del resto io accetto la proposta dell'ufficio centrale.

MUSIO, relatore. Il nostro articolo 55 è quello che corrisponde al numero 48 del progetto ministeriale. Se noi fossimo venuti discutendo articolo per articolo il nostro progetto, io qui avrei trovato la prova evidente

del come il sistema nostro è più benevolo di quello del Ministero.

Nell'articolo 48 del Ministero, numero due, si dice: « colui il quale, durante la sospensione, viola il divieto di esercitare deve essere interdetto, ecc. »

Questo sistema del Ministero è molto più grave del nostro, poichè con passaggio di pochi gradi viene all'interdizione quando questo divieto è violato in casi in cui si tratta di sospensione non meno di un anno e in conseguenza di fatti gravi. Ma adesso non sarebbe più di alcuna utilità. Il signor ministro trova che forse con quelle parole *punibile alternativamente* si può creare qualche confusione.

Io spiegherò l'oggetto che si ebbe in animo nell'introdurre questa forma. Vi sono delle contravvenzioni le quali sono punite alternativamente o con multa o con sospensione ed è in arbitrio l'applicazione di queste o quelle. Colle parole « *punibile alternativamente colla sospensione* » si vuole accennare a quelle contravvenzioni che non sono leggierie, le quali possono portare quell'alternativa.

Il progetto dell'ufficio centrale in massima parte ora è caduto, e queste parole che corrispondevano appunto al loro oggetto ora possono essere o inutili o anche d'incampo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Le spiegazioni addotte dall'onorevole relatore sulla parola *alternativamente* tolgono i dubbi cui io accennava: lo prego tuttavia a ritenere che forse grammaticalmente la parola *alternativamente* non va d'accordo colla spiegazione da lui data. Mi pare che *alternativamente* voglia dire una volta in un modo e una volta in un altro. Io non ho trovato nelle disposizioni della legge alcuna di esse che vada d'accordo con tale parola.

In alcuni articoli si è detto che può essere punito con una multa o con la sospensione, ma questo caso non è forse dalla suddetta parola spiegato. Ecco il dubbio a cui alludevo, e ripeto che esso forse continua ad esservi derivando dalla parola adoperata, a meno che s'intenda diversamente dal vero e naturale suo senso. Del resto me ne rimetto al Senato, dichiarando essere intendimento mio non di fare questioni di lingua, ma solo di vedere modo onde la incertezza di interpretazione, troppo in una legge dannosa, venga tolta.

MUSIO, relatore. Alternare una cosa coll'altra è quando una cosa tiene vece dell'altra: alternare le pene è quando due pene possono essere messe l'una in luogo dell'altra. Qui la multa e la sospensione in qualche articolo era rimessa all'arbitrio del giudice; poteva o applicare questa o quella. In questo modo è che era punibile anche alternativamente or coll'una or coll'altra.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Allora non sarebbe meglio di dire « una nuova infrazione punibile o colla multa o colla sospensione? » Così non vi sarebbe più dubbio.

MUSIO, relatore. Diremo così, con diversa frase diremo lo stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo con questo cambiamento.

(È approvato.)

« Art. 49. Può pronunciarsi l'interdizione dall'ufficio quando un procuratore dopo essere stato una volta sospeso o tre volte condannato a multa, commette una nuova infrazione ai doveri della sua professione. »

L'ufficio centrale contrappose a questo il seguente:

« Art. 56. Può pronunciarsi l'interdizione quando un procuratore dopo essere stato condannato, od al *maximum* della sospensione, od a replicate sospensioni che riunite oltrepassino l'anno e mezzo, o per due recidive l'ultima delle quali sia stata punita col *maximum* della multa in forza della presente legge commetta una nuova infrazione ai doveri della sua professione.

« Ma se le inflitte sospensioni non oltrepassassero l'anno e mezzo, allora non sarà applicata l'interdizione, bensì la sospensione al suo massimo termine, salvo il nuovo mancamento fosse di per sé punibile coll'interdizione. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se il Senato avesse mantenuto il sistema dell'ufficio centrale, in quanto alla recidiva, le modificazioni da esso roccatesi con questo articolo 56 all'articolo 49 proposto dal Ministero avrebbero potuto essere oggetto di discussione; ma dacché il Senato respinse l'articolo 51 e gli altri successivi, credo che l'ufficio centrale non vorrà più insistere in tali modificazioni, e consentire a che sia approvato l'articolo 49 quale fu proposto. Solo mi permetterò di ripetere ancora una volta di volo, che esso è abbastanza provvido, e garantisce sufficientemente l'esatta osservanza per parte dei procuratori dei doveri imposti in questa legge. Ritengo il Senato che con quell'articolo dichiarasi che il procuratore può essere interdetto quando, dopo essere stato una volta sospeso, o tre volte condannato a multa, commetta una nuova infrazione ai doveri della sua professione. Con esso è lasciata tutta la latitudine ai tribunali di provvedere all'esatta osservanza della legge, e credo sia preferibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi approva sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 49 del Ministero.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Articolo 50 del progetto Ministeriale:

« S'intende di pien diritto sospeso dall'esercizio del suo ufficio fino a giudizio definitivo il procuratore contro cui si sia spedito mandato di cattura per alcuno dei reati contemplati nel numero 3 dell'articolo 5, dopo che sia emanata l'ordinanza di rinvio della Camera di Consiglio o della sezione d'accusa. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Articolo 51 del progetto ministeriale:

« Il procuratore condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non può proseguire nell'esercizio

delle sue funzioni nemmeno in pendenza d'appello prima che la sentenza sia stata riparata o ne sieno pienamente cessati gli effetti. »

Lo metto ai voti.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Articolo 52 del progetto ministeriale:

« Può essere sospeso il procuratore, il quale sia stato condannato per due volte a multa, o per tre volte all'ammenda, od a pene disciplinali.

« Lo stesso ha luogo se trovisi accusato di alcuni dei reati accennati nel numero 3 dell'articolo 5, o si sia rilasciato mandato di cattura, ancorchè non sia per anco emanata l'ordinanza di rinvio della Camera di Consiglio o della sezione d'accusa. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Credo che l'ufficio centrale non avrà difficoltà che si approvi di preferenza l'articolo proposto dal Ministero. L'ufficio centrale ne aveva soppresso la prima parte in cui si dice che può essere sospeso il procuratore stato condannato per due volte alla multa o per tre volte all'ammenda o a pene disciplinari; perciocchè l'ufficio centrale aveva previsto i casi della recidiva. Ora, siccome tali disposizioni non vennero adottate, necessariamente vuolsi mantenere l'articolo come fu dal Ministero proposto. Nel rimanente non avvi differenza tra le due redazioni, e quindi non avvi dissenso fra l'ufficio centrale ed il Ministero.

MUSCO, relatore. Era tutto coordinato; adesso forse le differenze potranno consigliare diversa redazione, in quanto che l'articolo 5 è mutato essenzialmente.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. La differenza sta nella prima parte dell'articolo ministeriale dall'ufficio centrale logicamente soppressa perocchè esso aveva già contemplato il caso della recidiva. Ora tali sue disposizioni essendosi respinte, onde la legge sia compiuta, conviene lasciare l'articolo come fu dal Ministero primamente redatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo ministeriale.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 53. Quando il procuratore violi i doveri del suo ufficio, e non sieno applicabili le pene dell'interdizione dalla professione, della sospensione, della multa o della ammenda, a termini degli articoli precedenti, si fa luogo alle pene disciplinali. »

Leggo ora l'articolo corrispondente dell'ufficio centrale:

« Art. 61. Quando il procuratore offendendo la propria delicatezza od il decoro del corpo cui appartiene, violi i doveri del suo ufficio, ed a siffatte violazioni non sia applicabile alcuna delle pene enumerate nell'articolo 40 si fa luogo a provvedimenti disciplinali. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Quivi l'ufficio centrale non ha fatto che una trasposizione. L'articolo 53 del progetto ministeriale corrisponde all'articolo 61 dell'ufficio centrale. Quest'ultimo credette più regolare di trasportarlo dopo l'articolo 54 del Mi-

nistero, e 60 dell'ufficio. Parmi in verità più logico di mantenerlo, dove l'aveva collocato il Ministero; perchè prima di venire alla competenza per l'applicazione delle diverse pene è necessario di determinare i casi di applicazione di quelle una che delle altre. Aggiungo poi che ove si accetti in quell'articolo la redazione dell'ufficio centrale converrà accennare non all'articolo 40 ma ai quattro primi soltanto del medesimo...

PRESENTE. Vi è una redazione diversa.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Le redazioni sono le stesse; soltanto vi è una trasposizione.

MUSIO, relatore. Sono parole tolte dall'editto, ossia dalla legge che riguarda la disciplina: è una certa idea, una certa definizione di ciò che è immancabilmente disciplinare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Accetto come ho già detto questa redazione, ma desidero che non si fuccia la trasposizione.

PRESENTE. Metterò ai voti l'articolo 53 ministeriale emendato come all'articolo 61 dell'ufficio centrale:

« Art. 53. Quando il procuratore offendendo la propria delicatezza od il decoro del corpo cui appartiene, violi i doveri del suo ufficio, ed a siffatte violazioni non sia applicabile alcuna delle pene enumerate dall'articolo 40, si fa luogo a provvedimenti disciplinari. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato)

Viene ora l'articolo 54 del progetto ministeriale:

« Art. 54. L'applicazione delle pene dell'interdizione, della sospensione dall'ufficio, della multa e dell'ammenda è riservata al tribunale provinciale della città in cui il procuratore esercita il suo ufficio.

« Quando però i fatti che vi possono dare luogo riguardano affari vertenti presso la Corte d'appello, le dette pene sono pronunciate dalla Corte stessa. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Alla proposta del Ministero l'ufficio centrale fece una modificazione, che non è che di due parole, ma può essere grave. L'ufficio centrale dice nel secondo periodo: « quando però i fatti che vi possono dare luogo riguardano la condotta del procuratore in affari che siano finiti od in corso presso la Corte d'appello, le dette pene saranno pronunciate dalla Corte stessa. »

Invece il Ministero aveva detto: « Quando però i fatti che vi possono dare luogo riguardano affari vertenti, ecc. »

Vede il Senato quale ne sia la differenza.

L'applicazione di queste pene, si dice nella prima parte dell'articolo, spetta al tribunale provinciale. Questa deve essere la regola generale: il giudice ordinario in primo grado è il tribunale provinciale: però si è detto, se le infrazioni riguardano affari vertenti avanti la Corte, è conveniente che la Corte stessa ne conosca.

L'ufficio centrale trascorse più oltre, ed ha detto che la Corte debba conoscere dell'infrazione non solo quando riguardano gli affari vertenti, ma anche i finiti.

Io credo che in tal caso non vi sia più motivo di sot-

trarre queste questioni dalla giurisdizione ordinaria, dai tribunali provinciali, cioè per portarle avanti alla Corte, come lo sarebbe nel caso in cui si trattasse di affari tuttora in corso presso la medesima.

Quindi io credo che non si possa adottare la proposta dell'ufficio centrale in questa parte, e parmi preferibile quella del Ministero.

PRESENTE. Non si tratta che di torre di mezzo le parole che sono finiti.

Chi vuole aggiungere queste parole si alzi.

(Non sono adottate.)

Metterò ai voti l'articolo tale quale è proposto dal Ministero. Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Art. 55 del Ministero:

« L'applicazione delle pene disciplinari spetta alla Camera di disciplina. »

L'ufficio centrale direbbe invece:

« Art. 62. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari spetta alla Camera di disciplina, salvo siano relativi ad affari finiti od in corso presso la Corte d'appello od il tribunale provinciale, cui allora spetterà di provvedere senza rinvio alla Camera di disciplina. »

Qui naturalmente sarebbe il caso di togliere le parole relative ad affari finiti.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per oppormi a che sia approvato l'articolo dell'ufficio centrale. La diversità che passa tra la sua proposta e quella del Ministero è che esso vorrebbe che non spettasse alla Camera di disciplina di applicare le pene disciplinari, quando queste sono relative agli affari finiti, od in corso presso la Corte d'appello od un tribunale provinciale.

È evidente che se si adottasse questa proposta converrebbe sopprimere le Camere di disciplina. Tutte le infrazioni dei procuratori rifletteranno sempre o le cause in corso, o quelle finite, e quindi si direbbe che potenzialmente alle Camere di disciplina spetta lo applicare le pene disciplinari, ma poi in fatto ciò non potrebbe mai avere luogo; imperocchè si apparterebbe sempre il farlo od alla Corte od al tribunale non potendosi concepire affari che non siano finiti od in corso.

Non credo che sia menomamente intenzione dell'ufficio centrale ridurre per tale guisa alla inazione ed alla impotenza la Camera di disciplina, e perciò prego il Senato che sopprima questa parte della sua proposta a partire dalle parole « salvo, ecc. » ritenendo il resto della proposta del Ministero.

PRESENTE. Metto ai voti l'articolo proposto dall'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti la proposta primitiva del Ministero.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Essendo l'ora tarda, il Senato è riconvocato per domani alle ore due precise.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1858

**PROGETTO DI LEGGE PER L'ARGINAMENTO
DELL'ISÈRE E DELL'ARC.**

DE FORENTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola. Ho l'onore di presentare, a nome del ministro delle finanze, il progetto di legge già appro-

vato dalla Camera elettiva per l'autorizzazione di una maggiore spesa per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 664.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di questa presentazione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.